



SGB SCUOLA – EMILIA ROMAGNA

CONTRATTO DI MOBILITÀ E NOTA MIUR DEL 31 GENNAIO VERSO LA DEFINITIVA DISTRUZIONE DELLA TITOLARITÀ SU SCUOLA

Il 31 gennaio 2017 è stato siglato da MIUR e sindacati (FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL) il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA. Ciascun docente potrà esprimere con un' unica domanda fino a 15 preferenze (5 preferenze su scuole più 10 tra ambiti e province).

La titolarità su scuola del docente assunto su ambito

L'art. 3 comma 2 del CCNI recita: *“nel corso del movimento il posto per il quale i docenti hanno ricevuto l'incarico triennale viene considerato indisponibile analogamente ai titolari su scuola sino a quando, eventualmente, il docente non ottenga , a domanda, una diversa titolarità su scuola o di ambito attraverso la mobilità”*. In altre parole, il docente reclutato su scuola, con chiamata diretta triennale da ambito territoriale, non può indicare la sua sede di servizio tra le 5 preferenze esprimibili nella domanda di trasferimento, poiché, tale scuola risulta al sistema, già occupata da lui stesso e quindi non disponibile per i trasferimenti. Questa possibilità era stata invece riconosciuta, con il CCNI dello scorso anno, ai docenti di sostegno (ex DOS) delle scuole superiori che non avevano titolarità su scuola ma sulla provincia. Tale diritto viene oggi negato ai titolari su Ambito che per acquisire la titolarità su scuola dovranno solo sperare nella “fortunata” scelta delle sole 5 sedi.

La titolarità su scuola del docente assunto prima della L 107

Lo stesso giorno della firma del CCNI sulla mobilità, il 31/01/2017, il MIUR ha emesso la circolare n. 237 con cui segnala agli Uffici scolastici che *“a partire dal prossimo anno scolastico saranno definitivamente attuate le previsioni normative che riguardano la creazione dell'unico organico dell'autonomia scolastica in tutte le istituzioni statali e la modifica delle classi di concorso della scuola secondaria sulla base del D.P.R. 19/16. Pertanto, in tempo utile per la presentazione delle domande di trasferimento, il Gestore del sistema SIDI provvederà, (...) alla riassegnazione in automatico dei docenti della scuola secondaria sulle nuove classi di concorso e su un'unica sede di organico per ciascuna autonomia, fatte salve le sezioni speciali (carcerarie, ospedaliere, sperimentali e per l'istruzione degli adulti)”*. In termini più semplici, secondo la nota, i docenti della secondaria che otterranno il trasferimento su una delle 5 scuole, indicate tra le preferenze, non avranno la

titolarità su scuola ma sull'intera istituzione scolastica. Sarà il dirigente scolastico a decidere in quale indirizzo delle scuole superiori il docente dovrà insegnare (o fare altro visto che si tratta di organico dell'autonomia) come già accade in un istituto comprensivo. La nota va ben oltre la stessa L 107 la quale afferma che il docente già assunto in ruolo, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della legge conserva la titolarità “della cattedra” presso la scuola di appartenenza. Il codice unico farà anche perdere la titolarità nella sezione staccata per farla acquisire sull'intera istituzione scolastica, anche se in comuni diversi. Tuttavia, la definizione del codice unico dimostra, ancora una volta, l'illegittimità dei provvedimenti con cui molti ds hanno utilizzato i docenti, in quest'anno scolastico, nei vari indirizzi e nei vari plessi, in disprezzo della loro specifica titolarità.

**VA RILANCIATO UN GRANDE MOVIMENTO PER LA
RICONQUISTA DELLA TITOLARITÀ SU SCUOLA E PER LA
STABILIZZAZIONE DI TUTTI I PRECARI!**

**I DOCENTI DI RUOLO NON POSSONO DIVENTARE DEI PRECARI
DI FATTO ALLA MERCÈ DEL PRESIDE PADRONE CHE DECIDE
INCARICHI E SALARI !**

**SCIOPERO GENERALE DEL COMPARTO
SCUOLA 8 MARZO 2017**